Codice di condotta dell'Associazione Italiana Gemmologi

Principi Generali

- Art. 1) Il Codice Deontologico dell'Associazione Italiana Gemmologi ha lo scopo di precisare i diritti ed i doveri dei gemmologi che desiderano esercitare la loro professione secondo un'etica comune.

- Art. 2) La Gemmologia è una sezione specifica della mineralogia dedicata allo studio delle gemme. Essa studia in particolare materiali e minerali che possono essere utilizzati per alcune loro qualità intrinseche (rarità, colore, bellezza, etc.) come gemme o come materiali decorativi in gioielleria.

- Art. 3) Il gemmologo deve fornire il contributo della propria esperienza professionale per lo sviluppo di progetti utili a migliorare la qualità della professione ed adoperarsi per alimentare la ricerca in campo gemmologico.

Funzioni e Competenze

- Art. 1) Il gemmologo ha il dovere di approfondire costantemente le proprie conoscenze e competenze, come più avanti dettagliato.

- Art. 2) Il gemmologo s'impegna ad utilizzare solo i metodi relativi alla propria disciplina ed a lavorare nei limiti delle proprie competenze e della propria esperienza.

- Art. 3) Il gemmologo si deve astenere dal fare valutazioni in settori riservati al campo di altre discipline.

- Art. 4) I gemmologi che hanno sottoscritto questo codice devono svolgere attività di studio delle gemme, attraverso gli aspetti inerenti la loro formazione e le loro caratteristiche chimiche e fisiche, con particolare riguardo alle loro proprietà ottiche e si occupano inoltre degli strumenti impiegati nell'identificazione delle gemme, delle tecniche usate per il taglio e per la politura nonché degli elementi di valutazione e certificazione.

- Art. 5) I gemmologi che in particolare svolgono regolarmente attività di analista sono tenuti ad aggiornare continuamente la propria preparazione tecnico-scientifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 1,2,3,4,5,6 e 7 del Capitolo IV Regolamento del Associazione Italiana Gemmologi.

- Art. 6) L'ammissione all'Associazione Italiana Gemmologi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e relativi documenti giustificativi ove richiesto dallo statuto: a) età minima anni 21; b) godere del pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta irreprensibile. Non aver riportato condanne per reati previsti dall'ordinamento penale, né comunque essere indiziato di reato; d) nazionalità di paesi appartenenti all'Unione Europea; e) diploma di scuola dell'obbligo; f) diploma di gemmologo, di cui all'articolo seguente.

- Art. 7) Il consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Gemmologi tiene ed aggiorna l'elenco degli enti di formazione, italiani od esteri, abilitati a rilasciare il diploma di gemmologo.

- Art. 8) La domanda di ammissione dovrà essere corredata dei seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato di residenza; c) certificato generale del casellario giudiziale; d) certificato carichi pendenti; e) copia autenticata del diploma di gemmologo di cui all'art.5; f) copia autenticata del diploma di scuola dell'obbligo o titolo di studio superiore. Per l'accertamento del requisito della condotta irreprensibile si provvede d'ufficio da parte del consiglio direttivo dell'Associazione.

- Art. 9) La domanda di ammissione in qualità di iscritto dovrà essere compilata su carta semplice e corredata della documentazione di cui all'art.6 dello statuto. Il consiglio direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda erelativa documentazione, delibererà esprimendo parere positivo o negativo; in quest'ultimo caso, il consiglio direttivo sarà tenuto a motivare la propria decisione entro ulteriori 30 giorni. Detta decisione dovrà essere comunicata al domicilio indicatonella domanda di ammissione.

Rapporti con gli utenti

- Art. 1) L'attività del gemmologo impone il rispetto dei valori morali e professionali. Il gemmologo deve salvaguardare in ogni circostanza l'indipendenza, l'onestà e il senso di umanità. Egli non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione.

- Art. 2) Nello svolgimento della sua attività il gemmologo deve assumere un comportamento improntato alle norme di trasparenza, chiarezza e diligenza. Egli deve essere sempre imparziale e deve rifiutare analisi di compiacenza.

- Art. 3) Il gemmologo deve impegnarsi a non utilizzare i documenti e le informazioni che possiede per danneggiare gli altri. Dato che è il solo giudice della qualità delle gemme, egli deve rifiutarsi di effettuare un'analisi senza giustificarsi e deve rifiutare di dare il proprio parere su gemme delle quali ha notizia che siano state sottratte illegalmente o rubate.

- Art. 4) Il gemmologo deve osservare le leggi, in particolare in materia di segreto professionale, che deve essere comunque rispettato sia verbalmente sia nella diffusione di eventuali documenti relativi al materiale esaminato. Ogni eventuale controversia tra associati e tra associati e Associazione dei Gemmologi sarà regolata secondo le norme previste dagli

- articoli 33,34,35,36,37 e 38 dello Statuto del Associazione Italiana Gemmologi.

- Art. 5) E' prevista una clausola arbitrale in base alla quale qualsiasi controversia tra le parti relativa o derivante dal presente contratto sarà oggetto di una procedura di conciliazione assistita condotta da un conciliatore unico che procederà in conformità al regolamento di mediazione del Centro di Mediazione per l'Europa il Mediterraneo e il Medio Oriente con sede a Strasburgo, in vigore alla data della presentazione della domanda di conciliazione, nominato dalla Delegazione Italiana del Centro, ove sussistente, o dal Centro stesso. Tale conciliatore procederà in conformità a detto regolamento. Qualora la conciliazione non abbia luogo o non dia risultato positivo, qualsiasi controversia derivante da tali rapporti tra le parti sarà risolta in base al regolamento di arbitrato e al regolamento interno della Corte Arbitrale Europea, facente parte del Centro Europeo di Arbitrato con sede a Strasburgo (in vigore alla data in cui sarà presentata la domanda di arbitrato) con diritto, a meno che ciò non sia consentito dalla legge procedurale applicabile, al riesame della decisione arbitrale da parte di un tribunale arbitrale d'appello, anche per motivi relativi ad un'errata scelta della legge sostanziale applicabile o a errori in fatto o di valutazione o relativi al diritto sostanziale. Il grado arbitrale di appello, ove consentito dalla legge procedurale applicabile, è accettato dalle parti con la firma della presente clausola. Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le disposizioni di tale regolamento e sarà deciso da un arbitro unico nominato, ove la controversia sia di diritto interno, dalla Delegazione nazionale, ove esistente, della Corte Arbitrale Europea e, in assenza di tale delegazione, così come quanto a controversie non interamente di diritto interno, dall'ufficio centrale competente per territorio. Le parti si impegnano a trattare e a far sì che i loro avvocati, consulenti, direttori, impiegati e incaricati trattino in via assolutamente confidenziale ogni controversia tra di essi tra cui i relativi fatti, documenti, prova e decisione arbitrale. Le parti convengono di comportarsi, e di far sì che i loro difensori si comportino, in modo che la durata del procedimento sia di sei mesi e di evitare la produzione di documenti e le audizioni di testimoni che non siano necessari o che siano irrilevanti, evitando altresì continue istanze, ritardi e comportamenti vessatori o ripetitivi e in genere qualsiasi eccesso di legalismo e accettando di pagare alle altre parti tutti i costi legali causati dalla violazione del presente impegno, anche in caso di esito per essa favorevole della controversia. Ciascuna parte si impegna inoltre a rimborsare prontamente alle altre parti la propria quota di qualsiasi anticipo richiesto dalla Corte Arbitrale Europea, o dalla sua delegazione competente per il procedimento, e a riconoscere che le parti avranno diritto di ottenere un decreto ingiuntivo o altre misure cautelari per tale pagamento. Le parti richiedono infine all'arbitro di emettere appena possibile una decisione arbitrale che decida la parte di una o più domande, o di una o più riconvenzionali, che non sia contestata o che sia manifestamente fondata. Sede dell'arbitrato: Milano, Lingua dell'arbitrato: italiano quanto al merito della controversia: - in applicazione del diritto sostanziale italiano.

- Art. 6) L'Associazione dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti. I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

- Art. 7) All'Associazione dei Probiviri è rimessa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 35 nonché la soluzione di qualunque controversia tra soci e tra soci e Associazione che si ritenesse di rimettere ai probiviri. Il Associazione dei probiviri ha funzione di arbitro irrituale e le sue determinazioni sono vincolanti ed inappellabili, salvo quanto previsto dal paragrafo successivo. Nel caso in cui sia prevista la radiazione, sarà competente a pronunciarsi in prima istanza, su rinvio del Associazione dei probiviri, il comitato di presidenza; è fatta salva la possibilità di appellarsi al consiglio direttivo, secondo quanto previsto all'art 11. La decisione adottata dal consiglio direttivo è da considerarsi inappellabile e definitiva.

- Art. 8) I provvedimenti disciplinari sono:

a) l'ammonizione scritta;
b) la censura;
c) la sospensione dall'Associazione per un periodo da sei mesi a due anni;
d) la radiazione.

- Art. 9) L’iscritto dell’Associazione che non osservi un comportamento professionale improntato a correttezza e buona fede nello svolgimento della propria attività di gemmologo, verrà deferito, anche ad iniziativa di un singolo iscritto, al Associazione dei probiviri, previa segnalazione al consiglio direttivo, che applica, qualora ne ricorrano gli estremi, con un giudizio motivato, salvo quanto previsto dall’art. 34 (procedura per radiazione), le sanzioni di cui all’art. 35 del presente statuto.

- Art. 10) La radiazione si applica, altresì, al gemmologo che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

- Art. 11) Nessuna pena disciplinare potrà essere inflitta senza che l’interessato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire davanti all’Associazione dei probiviri con l’assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni, per essere sentito.

- Art. 12) L’interessato potrà farsi assistere da un difensore. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

- Art. 13) L’Associazione dei Probiviri dovrà compiere il procedimento accertativo ed assumere le proprie determinazioni entro centoventi giorni dal differimento della questione al Associazione.

- Art. 14) L’Associazione dei probiviri, udito l’interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti delibera a maggioranza dei componenti.

- Art. 15) Le decisioni sono prese per iscritto, comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo e da questo notificate con lettera A.R. all’interessato.

- Art. 16) Le stesse norme di cui al procedimento di fronte all’Associazione dei Probiviri, si applicheranno nel procedimento di radiazione di fronte al consiglio direttivo.

- Art. 17) L'unico responsabile dei risultati dell'analisi è il gemmologo operativo che ha effettuato l’analisi.

- Art. 18) I risultati devono essere fatti pervenire esclusivamente al richiedente.

- Art. 19) Il gemmologo non può divulgare il nominativo del cliente se non con il suo consenso.

- Art. 20) Il gemmologo deve rifiutarsi di prestare la propria opera in favore di persone che abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari o diffide da parte del Associazione Italiana Gemmologi.

Rapporti con colleghi e altri Professionisti

- Art. 1) Il gemmologo promuove e valorizza gli scambi e la collaborazione tra Associazioni e Scuole diverse, in un'ottica di allargamento ed integrazione tra gemmologi.

- Art. 2) Il gemmologo conosce e rispetta le specificità teorico-metodologiche di ciascuna Associazione o Scuola del settore ed evita di esprimere giudizi valoriali sulla pretesa superiorità o inferiorità di una metodologia/Scuola/ Associazionesulle altre.

- Art. 3) Il Gemmologo è tenuto, nell'ambito delle attività professionali e al di fuori di esse, al rispetto della professionalità e della personalità dei colleghi

Disposizioni finali

- Art. 1) L’Associazione Italiana Gemmologi Diplomati si impegna a far rispettare il presente Codice di Condotta da parte di tutti i soci.

- Art. 2) Le infrazioni sono accertate dal Collegio dei Probiviri.

- Art. 3) Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle norme di legge.